



COMUNE DI POZZOMAGGIORE

Via Sac. A. Fadda 10 – 07018 - POZZOMAGGIORE (SS) – Tel. 079 801 123 – Fax 079 800 155 –
P.I. 00104700901- E-mail tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it -

PEC n. /22

Spett.le Impresa

GP Costruzioni Stradali Srl

Loc. CAE Zona PIP Snc

07018 - Pozzomaggiore

Pec: gpcostruzionistrasrl@pec.it

Oggetto: Scrittura privata per regolamentare l'affidamento dei lavori di: **Completamento ampliamento Cimitero Comunale – CUP: B31B21012300006 - CIG: 9413424B38** - con l'Impresa GP Costruzioni Stradali Srl di Pozzomaggiore per un importo contrattuale di **E. 49.787,71 + IVA** al 10% di cui E. 1.188,93 + IVA quale importo per gli oneri di sicurezza.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Cuccuru, responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pozzomaggiore, atteso che l'operatore economico in indirizzo è l'affidatario definitivo della procedura di cui all'oggetto, a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice, inoltra la disciplina d'esecuzione del contratto.

(Nel seguito l'ente scrivente è detto stazione appaltante, mentre l'operatore economico è denominato appaltatore).

Con determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 260 del 28/09/2022, esecutiva, è stata affidata a codesta Ditta l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto.

Gli stessi, saranno regolati dalle condizioni di seguito riportate:

Art. 1 - La Stazione Appaltante affida all'appaltatore sig. Angelo Piredda nato a Sassari il 18/09/1993 - CF: PRDNGL93P18I452K - legale rappresentante della ditta GP Costruzioni Stradali Srl sede locale in Loc. Cae Zona PIP snc, a 07018 - Pozzomaggiore con codice fiscale n 02431660907, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di: **Completamento ampliamento Cimitero Comunale – CUP: B31B21012300006 - CIG: 9413424B38** - finanziati dalla R.A.S. e da fondi del bilancio comunale per l'importo contrattuale di **Euro 49.787,71 + IVA** al 10% di cui E. 1.188,93 + IVA per oneri di sicurezza, avendo offerto un ribasso del 6,20% sull'importo a base d'asta. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente atto.

Art. 2 - Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice: pertanto, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Art. 3 - L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 09/05/2022, redatto dall'ing. Moreno Atzei di Pompu, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte.

Art. 4 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie e provinciali sulle Casse Edili e Enti Scuola. L'Appaltatore si obbliga, infine ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In casi di inadempienza dei predetti obblighi accertata dalla stazione appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e delle Casse Edili la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore, e se del caso, anche agli Uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'Appaltatore non può porre eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto a risarcimento danni.

Ove ricorrano i presupposti, si darà luogo alla revisione dei prezzi nei termini e con le modalità indicate dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito nella legge 28/03/2022 n. 25.

L'Appaltatore dovrà predisporre inoltre il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/08.

Art. 5 - L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 103 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente Lettera di Affidamento e ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è obbligato a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'appalto, nonché per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi. La/e fidejussione bancaria/e o la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 6 - Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni novanta (90) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicato quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita dell'atto di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 7 - Il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, c. 1, del d.lgs. n. 81/08 così come modificato dall'art. 61, c. 1 del d.lgs. n. 106/09; - perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o cancellazione dalla C.C.I.A.A., e/o SOA l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 – L'Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6, comma 3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010). L'Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura competente l'inosservanza della legge 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.

Art. 9 - Per quanto non previsto espressamente nel presente atto si intendono richiamate le leggi in vigore sui lavori pubblici, le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. di cui al decreto ministeriale 19.04.00 n. 145, nel C.S.A. e nel vigente Codice Civile che l'Appaltatore dichiara di accettare e conoscere ampiamente.

ART. 10 - È parte integrante e sostanziale della presente convenzione il patto di integrità approvato dal comune di Pozzomaggiore con deliberazione di G.C. n. 138/2017 al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 11 - Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate:

Titolare del trattamento: Comune di Pozzomaggiore Via Sac. A. Fadda 10 – 07018 - Pozzomaggiore (SS) - Tel. 079 801 123 – Fax 079 800 155 – P.I. 00104700901 – E.mail: tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it - PEC: protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it;

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO): il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Gianluca Satta di Cagliari.

Responsabile del trattamento: il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Pozzomaggiore Ing. Giuseppe Cuccuru;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

In rappresentanza del Comune di Pozzomaggiore (avente sede legale in Via sac. Angelico Fadda n. 10 a Pozzomaggiore - C.F./P.IVA 00104700901) sottoscrive il presente atto l'ing. Giuseppe Cuccuru, nato a Sassari il 06/09/1972 - codice fiscale CCCGPP72P06I452W, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pozzomaggiore.

La presente scrittura privata è sottoscritta dalle parti, come sopra rappresentate, mediante scambio di lettere secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta
Per il Comune di Pozzomaggiore

Firma digitale del sig. Angelo Piredda
Firma digitale dell'ing. Giuseppe Cuccuru